



COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | |
|---|---|--|
| Art. 1 | Campo di Applicazione | |
| Art. 2 | Piano comunale di classificazione acustica | |
| Art. 3 | Valori limite acustici | |
| Art. 4 | Definizioni | |
| Art. 5 | Prescrizioni sorgenti sonore | |
| TITOLO II ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE | | |
| Art. 6 | Documentazione di impatto acustico | |
| Art. 7 | Valutazione previsionale di clima acustico | |
| TITOLO III ATTIVITA' TEMPORANEE | | |
| Art. 8 | Definizioni | |
| Art. 9 | Indicazioni tecniche | |
| Art. 10 | Criteri generali | |
| Art. 11 | Disciplina delle aree di cui all'art. 4 della L.R. 89/1998 | |
| Art. 12 | Autorizzazione attività rumorosa temporanea | |
| Art. 13 | Rilascio autorizzazione in deroga ordinaria | |
| Art. 14 | Rilascio autorizzazione nelle aree destinate a spettacolo temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto | |
| Art. 15 | Autorizzazione in Deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal Piano Comunale di Classificazione Acustica | |
| Art. 16 | Attività temporanee o manifestazioni ricorrenti | |
| Art. 17 | pianificazione delle deroghe di tipo semplificato | |
| Art. 18 | Autorizzazione in deroga nella forma semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura | |
| Titolo IV Altre attività rumorose temporanee | | |
| Art. 19 | Disposizioni generali | |
| Art. 20 | Emergenze, appalti annuali per manutenzioni strade e dei sottoservizi | |
| Art. 21 | Manutenzione aree verdi | |
| Art. 22 | Pulizia aree pubbliche e raccolta rifiuti urbani | |
| Art. 23 | Piccoli interventi di manutenzione | |
| Art. 24 | Pulizia e spurgo fosse biologiche, latrine e pozzi neri | |
| Art. 25 | Attività agricole e silvicoltura | |
| Art. 26 | Attività rumorose presso luoghi di culto | |
| Art. 27 | Raccolta stagionale foglie caduche | |
| Art. 28 | Aree di cava | |
| Art. 29 | Altre attività occasionali | |
| Art. 30 | Attrezzature per il controllo dell'avifauna | |
| Art. 31 | Attività ricreative e sportive all'aperto in impianti fissi | |
| Art. 32 | Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili) | |
| Art. 33 | Manifestazioni particolari | |
| Art. 34 | Scarico e carico | |
| Art. 35 | Luna park e circhi | |
| Art. 36 | Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili) | |

| | | |
|--|--|--|
| Art. 37 | Opere pubbliche – cantieri edili, stradali ed assimilabili | |
| TITOLO V ALTRE ATTIVITA' PERMANENTI | | |
| Art. 38 | Intrattenimenti musicali nei dehors | |
| Art. 39 | Autolavaggi | |
| Art. 40 | Attività con funzionamento notturno | |
| Art. 41 | Autofficine, carrozzerie | |
| Art. 42 | Allarmi acustici | |
| Art. 43 | Controllo e prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli | |
| Art. 44 | Installazione di condizionatori a servizio di attività produttive, commerciali o professionali | |
| TITOLO VI Piano Risanamento Acustico | | |
| Art. 45 | Piani Risanamento acustico | |
| Titolo VII Controlli, Sistema sanzionatorio e disposizioni finali | | |
| Art. 46 | Attività di controllo | |
| Art. 47 | Provvedimenti per attività rumorose permanenti | |
| Art. 48 | Provvedimenti per attività rumorose temporanee | |
| Art. 49 | Ordinanza del Sindaco | |
| Art. 50 | Istanze e segnalazioni di disturbo | |
| Art. 51 | Norme finali, sanzioni, allegati | |
| ALLEGATI | | |
| Allegato A | Categorie di attività a bassa rumorosità di cui all'articolo 13 (allegato b del dpr n. 227/2011) | |
| Allegato B | Tavola cartografica area PCCA dedicata a manifestazioni, spettacoli (area bianca) | |
| Allegato 1 | Modello 1 ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla previsione di impatto acustico | |
| Allegato 2 | Modello 2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto dei limiti normativi di acustica ambientale per nuova attività permanente | |
| Allegato 3 | Modello 3 Richiesta nulla osta acustico | |
| Allegato 4 | Modello 4 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto dei limiti normativi in acustica ambientale per modifica o potenziamento di attività esistente o di installazione di nuovo macchinario impianto o apparecchio rumoroso in attività esistente | |
| Allegato 5 | Modello 5 Dichiarazione per la valutazione previsionale di clima acustico | |
| Allegato 6 | Comunicazione per autorizzazione attività rumorosa temporanea | |
| Allegato 7 | Modello 7 Richiesta di autorizzazione in deroga ordinaria | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|--|--|
| Allegato 8 | Modello 8 Comunicazione per autorizzazione per manifestazioni ed attività temporanee nell'area destinata a spettacolo temporaneo nel rispetto dei limiti acustici PCCA esternamente all'area | |
| Allegato 9 | Modello 9 Comunicazione per autorizzazione in deroga in forma semplificata di manifestazioni nell'area destinata a spettacoli temporanei | |
| Allegato 10 | Modello 10 Comunicazione attività rumorosa temporanea per autorizzazione in forma semplificata in aree non destinate a spettacolo temporaneo (manifestazioni che rientrano nella deroga in forma semplificata – durata sino 3 giorni) | |
| Allegato 11 | Modello 11 Comunicazione attività rumorosa temporanea per autorizzazione in forma semplificata in aree non destinate a spettacolo temporaneo (manifestazioni che rientrano nella deroga in forma semplificata – durata superiore a 3 giorni) | |
| Allegato 12 | Modello 12 Comunicazione Attività rumorosa temporanea e manifestazione ricorrente | |
| Allegato 13 | Modello 13 Comunicazione per autorizzazione in deroga in forma semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili - (cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; durata del cantiere sino a 5 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi | |
| Allegato 14 | Modello 14 Comunicazione per autorizzazione in deroga in forma semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili - (cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; durata del cantiere: da 6 giorni e fino a 20 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi | |
| Allegato 15 | Modello 15 Esposto e segnalazione presunto inquinamento acustico | |
| Allegato 16 | Procedure per il controllo ex post delle emissioni ed immissioni acustiche | |
| Allegato 17 | Quadro riepilogativo sanzioni amministrative | |

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, della L.R. n. 89/98 “*Norme in materia di inquinamento acustico*”, del D.P.R. 227/2011 (decreto semplificazione), del DPR 59/2014 (Autorizzazione Unica Ambientale AUA), del D.G.R.T. 857/2013 criteri per la redazione della documentazione acustica; il Regolamento disciplina altresì l'autorizzazione anche in deroga di attività temporanee tenuto conto anche di quanto previsto nel D.P.G.R. n. 2/R/2014 “Regolamento Regionale di attuazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1. della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norma in materia di inquinamento acustica).

2. Il presente Regolamento non si applica al rumore generato da attività domestiche proprie o del vicinato e alle fonti di rumore occasionali quali schiamazzi, uso privato di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora, strepitii di animali, disciplinate dalle norme del codice Civile e Penale. Sono escluse inoltre dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) l'utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche;
- b) i condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
- c) i servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.) limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- d) i problemi condominiali o di vicinato;
- e) attività di manutenzione eseguite direttamente dal privato.

Art. 2

Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), di cui all'articolo 4 della L.R. n. 89/98, approvato in forma definitiva dal Comune con Delibera CC n. 73 del 28 settembre 2004, con la successiva modifica approvata con Delibera C.C. n. 33 del 5/6/2006, redatto secondo i criteri regionali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1. lettera a, della L.R. n. 89/98, e che prevede la suddivisione del territorio comunale nelle classi acustiche definite dal DPCM 14/11/1997.

2. Nello stesso atto sono state altresì individuate le aree di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/1998 destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

3. Le modifiche al PCCA sono approvate con le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 89/1998 e costituiscono anche aggiornamento al presente regolamento.

Art. 3

Valori Limite Acustici

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio dal P.C.C.A., sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- i valori limite di immissione sono distinti in:
 - a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

| CLASSIFICAZIONE TERRITORIO | | DEL | VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|--|---------------------------------------|
| | | | Periodo diurno (ore 6.00 -22.00) | Periodo notturno (ore 22.00 -6.00) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | | 45 | 35 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | | 50 | 40 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | | 55 | 45 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | | 60 | 50 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | | 65 | 55 |
| Classe 6 | Aree esclusivamente industriali | | 65 | 65 |

| CLASSIFICAZIONE TERRITORIO | | DEL | VALORI LIMITE DI IMMISSIONE IN dB(A) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|---|---------------------------------------|
| | | | Periodo diurno (ore 6.00 -22.00) | Periodo notturno (ore 22.00 -6.00) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | | 50 | 45 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | | 55 | 45 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | | 60 | 50 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | | 65 | 55 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | | 70 | 60 |
| Classe 6 | Aree esclusivamente industriali | | 70 | 70 |

| CLASSIFICAZIONE TERRITORIO | | DEL | VALORI LIMITE DI QUALITA' IN dB(A) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Periodo diurno (ore 6.00 -22.00) | Periodo notturno (ore 22.00 -6.00) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | | 47 | 37 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | | 52 | 42 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | | 57 | 47 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | | 62 | 52 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| Classe 6 | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

- Nelle aree acustiche sono applicati i seguenti valori –limite differenziali di immissione:
 - 5 dB(A) nel periodo diurno;
 - 3 dB(A) nel periodo notturno.
- I valori – limite differenziale non si applicano nei seguenti casi:
 - nelle aree classificate in classe VI;
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
 - al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre le definizioni specificate dall'articolo 2 della L. n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi, della L.R. 89/98, si definisce:

1.1 "sorgenti sonore":

- fisse, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- mobili, tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

1.2 "Attività rumorosa di carattere permanente": qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno. Le attività rumorose di carattere permanente sono quelle attività che sono ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi;

1.3 "Attività rumorosa temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- _ cantieri edili, stradali e assimilati;
- _ spettacoli itineranti;
- _ manifestazioni musicali e di intrattenimento;
- _ manifestazioni popolari;
- _ altre attività e manifestazioni non continuative.

Fatte salve le manifestazioni che si svolgono nelle aree appositamente individuate nel P.C.C.A. ed i cantieri edili, stradali e assimilabili, e le aree di cava, non rientrano tra le attività temporanee le attività che presentano durata complessiva superiore a 30 giorni annui, anche non continuative, nella stessa localizzazione;

1.4 "Attività rumorosa temporanea ricorrente" qualsiasi attività svolta nella stessa sede, con le stesse modalità e tipo di emissioni in periodi ripetuti non consecutivi o in anni successivi. Per tale manifestazione a carattere temporaneo deve essere stata presentata in precedenza documentazione tecnica di impatto acustico;

1.5 opere pubbliche: sono individuate come opere pubbliche tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino e pubblico;

1.6 "Documentazione di impatto acustico": si intende sia la "documentazione di impatto acustico" prevista da: art. 8, c. 2, L447/95 – art 12, commi 1 , 2 , 6 L.R. 89/98 che la "documentazione di previsione di impatto acustico" prevista dal: art. 8, c. 4 L447/95 –art 12,c. 4 LR89/98. La documentazione redatta da tecnico acustico abilitato dovrà indicare i Valori Limite di Emissione ed Immissione Acustica assoluta conseguenti all'attività, e i valori di immissione valutata con il criterio differenziale negli ambienti abitativi o di permanenza più prossimi e gli interventi previsti per il contenimento entro tali valori della attività o dell'impianto a carattere produttivo. La "Documentazione di impatto acustico" dovranno essere sottoscritte oltre che dal richiedente anche da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, seguendo i criteri riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n° 89/98" ed utilizzando la modulistica riportata rispettivamente all'allegato "A" della stessa Deliberazione di Giunta Regionale;

1.7 "Valutazione previsionale di clima acustico": documentazione finalizzata a verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti descritti nell'art. 8, c. 3, L447/95, rispetto all'area oggetto dell'intervento. La Relazione previsionale di clima acustico dovrà essere sottoscritta oltre che dal richiedente anche da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, seguendo i criteri riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n° 89/98" ed utilizzando la modulistica riportata all'allegato "B" della stessa Deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 5

Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/3/2004, n. 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Gli autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive devono rispettare i limiti previsti nel D.P.R. 3/4/2001, n. 304.
4. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
5. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
6. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
7. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite acustici, definiti con la classificazione del territorio comunale, per l'attività temporanee è disciplinata dal presente regolamento.

8. Le sorgenti sonore costituite da: traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici sono disciplinate con uno o più regolamenti adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze.

TITOLO II ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 6 Documentazione di impatto acustico

1. Fatta eccezione per i casi di esclusione previsti dall'art.4 e dall'allegato B del DPR 227 del 19/10/2011 indicati ai successivi punti, sono tenuti a presentare al Comune la "documentazione di impatto acustico" redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, i seguenti soggetti:

a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

b) ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e dell'art. 12 della L.R. 89/1998 i richiedenti il rilascio:

- di pratiche edilizie relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

c) ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e dell'art. 12 della L.R. 89/1998 coloro che presentano Segnalazioni certificate di inizio di attività o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi edifici, impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- esercizio di attività produttive;

d) i titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività;

e) i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche agli impianti, ai macchinari e/o strutture;

f) i soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6 bis della L.R.T. 89/98.

2. Ai sensi dell'art.4 comma 1e dall'allegato B del DPR 227 del 19/10/2011 non sono soggetti a preventiva Documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B al DPR citato e riportate in allegato A al presente regolamento.

3. Sempre ai sensi del citato articolo 4 del DPR 227, tuttavia, gli esercizi di ristorante, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari nel solo caso che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali sono tenuti a predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. In questo caso dovrà essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con i contenuti di cui al modello 1 in allegato 1.

4. Per le attività di cui al punto 1 ed al punto 3, le cui emissioni di rumore non siano comunque superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale la documentazione di Impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con i contenuti di cui al modello 2 in allegato 2, con l'indicazione delle misure di mitigazione acustica di tipo non tecnico o strutturale. Le misure di mitigazione previste in questa casistica dovranno essere legate alle modalità di conduzione dell'attività e non comportare interventi tecnici o strutturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modalità di utilizzo contemporaneo macchinari;
- lavorazioni a porte chiuse/aperte;
- mantenimento del regime di funzionamento di aspiratori/ventole e similari (se dotati di regimi di funzionamento variabili);
- mantenimento volumi di impianti amplificazione

La documentazione dovrà essere inviata al SUAP nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di segnalazione certificata di inizio attività.

5. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore potenzialmente superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica, che tra l'altro deve contenere le l'indicazione delle misure di mitigazione previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti; tale documentazione dovrà essere resa con i contenuti di cui al modello 3 in Allegato 3.

La documentazione dovrà essere inviata al SUAP nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di segnalazione certificata di inizio attività.

6) La Dichiarazione o richiesta di nulla –osta di cui ai precedenti commi dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di permesso a costruire per nuovi impianti e infrastrutture, di provvedimento che abilitano l'uso degli immobili e infrastrutture e alla richiesta di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività permanenti.

Nel caso sia prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Denuncia di Inizio Attività (DIA) la certificazione dovrà essere presentata unitamente alla SCIA o alla DIA.

Nei casi di richiesta di attivazione di procedure VIA, di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013 o di procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 dovrà essere prodotta dal soggetto interessato all'ente competente, unitamente alla domanda o alla richiesta di attivazione della procedura con le modalità previste dalle normative corrispondenti.

La documentazione dovrà essere inviata, ove necessario, al SUAP nell'ambito dei relativi procedimenti autorizzatori o di segnalazione certificata di inizio attività o D.I.A..

7. I titolari di pratiche edilizie autorizzatorie o in SCIA relative ad edifici per cui non è stata ancora definita la specifica attività da insediare presentano la documentazione di impatto acustico attestante la conformità ai limiti di zona, relativamente alle sole parti progettate per poi essere integrata e completata al momento dell'avvio dell'attività.

8. Fermo restando quanto sopra, particolare attenzione dovrà essere comunque posta alle componenti esterne di impianti di refrigerazione, condizionamento aria, riscaldamento a pompa di calore a servizio di soggetti imprenditoriali o analoghi.

9. Sono tenuti alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico tutti i soggetti che eseguano delle modifiche agli impianti/infrastrutture/insediamenti già esistenti ed autorizzati, a seguito delle quali sia prevista la realizzazione di interventi o la dislocazione di attività o sorgenti sonore (o la variazione delle modalità operative) tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante, all'esterno del confine di pertinenza dell'impianto/infrastruttura/attività (sia in ambiente interno che esterno). Tale documentazione dovrà essere resa con i contenuti di cui al modello 4 in Allegato 4. La documentazione deve essere inviata al SUAP comunale nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di segnalazione certificata di inizio attività o altro atto equivalente.

7. La presentazione della documentazione di impatto acustico redatta ai sensi della DGRT 857/2013, resa nella forma di dichiarazione o richiesta di nulla-osta, nella quale viene dichiarato dal rispetto dei limiti di zona, costituisce ove necessaria per legge elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle S.C.I.A..

10. Sulla documentazione di impatto acustico presentata nelle forme di cui al presente articolo che non è soggetta al procedimento di AUA, ai sensi del DPR. 59/2013 oppure ai casi di non avvalersi del procedimento AUA per le attività soggette a solo comunicazione, il Comune effettua un controllo a campione verificando il rispetto dei criteri della Delibera G.R.T. n. 853/2013. Il controllo è effettuato previo sorteggio di un campione di almeno il 10% del numero della documentazione presentata nell'anno precedente. Il controllo tecnico può essere effettuato anche mediante verifiche sul luogo, avvalendosi di ARPAT nel rispetto della CARTA dei Servizi di cui alla legge regionale 30/2009. È fatta salva la facoltà del Comune di effettuare accertamenti e controlli a campione o mirati (nei casi di attività particolarmente complesse o nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità, o comunque emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In questi casi, il Comune può richiedere all'interessato/dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/00, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, la presentazione della documentazione tecnica, di cui al precedente comma 1 e 3, comprovante la veridicità delle dichiarazioni fatte.

Art. 7

Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con le modalità indicate dalla Delibera G.R.T. n. 857/2013, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- nuovi insediamenti residenziali, in prossimità alle opere di cui all'articolo 8 comma 2 della L. 447/95, così come specificato nel seguente comma 4 del presente articolo; in questo caso la valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta a livello di pianificazione urbanistica ossia in tutti i casi per i quali è necessaria per legge l'approvazione del Consiglio comunale.

2. Il responsabile del servizio competente in materia urbanistica ed edilizia, può motivatamente richiedere la valutazione previsionale di clima acustico anche nei casi di pratiche edilizie relative ad interventi residenziali in cui vi sia la possibilità, con opportune soluzioni progettuali, di ridurre l'esposizione degli utenti al rumore oltre al rispetto dei normali requisiti acustici passivi previsti per tutti gli edifici dalla vigente normativa.

3. Il responsabile del servizio competente può altresì motivatamente esimere dalla presentazione della valutazione di clima acustico i nuovi insediamenti residenziali a livello di pianificazione urbanistica per i piani attuativi e per le lottizzazioni, allorquando il livello di dettaglio e definizione dei precedenti livelli di pianificazione urbanistica non consentono margini progettuali per ridurre l'esposizione degli utenti al rumore oltre al rispetto dei normali requisiti passivi.

4. In attesa di specifiche indicazioni regionali o nazionali, la "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente comma, va intesa come intervento ricadente:

- a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
- b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
- c) nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;
- d) nel raggio di 100 m dai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi;
- e) nel raggio di 200 m da impianti sportivi e discoteche;

5. La documentazione previsionale di clima acustico dovrà essere presentata secondo il modello 5 in allegato 5 al presente regolamento.

6. Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

- a) la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:
indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante e le eventuali prescrizioni per la progettazione definitiva;
- b) la seconda in sede di progettazione esecutiva e dovrà contenere:
una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

TITOLO III ATTIVITA' TEMPORANEE

Articolo 8 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, oltre le definizioni specificate nel precedente art. 4 del presente regolamento, si definisce:

1.1 Manifestazioni: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili, le manifestazioni di partito, sindacali, manifestazioni a qualsiasi altro titolo;

1.2 Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 10 giornate nell'arco di un anno solare;

1.3. cantieri: per cantieri edili, stradali o industriali oppure assimilati, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera, si intende il complesso di strutture, macchinari e attrezzature finalizzati ad attività di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di strutture edili fisse, permanenti o temporanee, di strutture stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, compresi gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi e qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la quale sia necessario presentare al Comune comunicazione, denuncia di inizio attività o autorizzazione specifica ai sensi della normativa in vigore o degli specifici regolamenti comunali;

1.4. altre attività temporanee: manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio, cannoncini antistorno, antigrandine, e simili, attività agricole, forestali, a bosco, cantieri per opere pubbliche e quanto altro previsto nel titolo IV del presente regolamento;

1.5. **Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto:** ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 89/98, in base a quanto indicato nella Delibera CC n. 73 del 28 settembre 2004, con la successiva Variante approvata con Delibera C.C. n. 33 del 5/6/2006, di approvazione definitiva del PCCA, sono individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto. L'area è individuata in loc. Bernino secondo la tavola grafica riportata in allegato B al presente regolamento. A seguito di varianti al PCCA che individuino nuove aree, si determina un aggiornamento automatico del presente Regolamento con l'inclusione delle nuove aree. Nella relazione di accompagnamento alla variante dovranno essere indicati, per ciascuna area, i limiti orari e di rumore nonché gli accorgimenti tecnici ed organizzativo - procedurali minimi da mettere in atto durante l'utilizzo della stessa che comportano l'aggiornamento del presente regolamento;

1.6 **"Attività ricorrente"** – Manifestazione e spettacolo che si svolge, con periodicità annuale, nella stessa sede, nello stesso periodo, con gli stessi allestimenti, con le stesse caratteristiche e alle stesse condizioni degli anni precedenti;

1.7 **"autorizzazione in deroga ordinaria"** – Provvedimento di deroga ai limiti acustici normativi per attività temporanee e manifestazioni, nel rispetto dei limiti di durata previsti del presente regolamento, che superano i limiti normativi. Per tale autorizzazione dovrà essere presentata la richiesta con le modalità previste nel presente regolamento;

1.8 **"autorizzazione in deroga in forma semplificata"** – Provvedimento di deroga ai limiti normativi per cantieri e manifestazioni che rispettano i requisiti specificati del presente Regolamento. Tale provvedimento è acquisito in forma tacita tramite la comunicazione prevista nel presente regolamento;

1.9 **"Sito"** – Piazza, cortile, tratto di strada, porzione di verde pubblico o, in generale, spazio aperto nel quale vengono organizzate manifestazioni che impattano sugli stessi ricettori sensibili. A titolo di esempio, una piazza è, di norma, da considerare un unico sito a prescindere dalla collocazione delle sorgenti sonore utilizzate nella manifestazione. Un tratto stradale è da considerare un unico sito quando i ricettori disturbati da manifestazioni diverse sono i medesimi;

1.10 area di deroga per manifestazioni – Si intende la regione dello spazio, con presenza di recettori sensibili e abitazioni, interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che ricomprende tutti i ricettori oggetto dei nuovi limiti fissati nell'autorizzazione in deroga ordinaria così come specificatamente richiesta per l'attività temporanea o manifestazione. Ai fini dell'autorizzazione in deroga nella forma semplificata l'area di deroga è il sito di ubicazione dell'attività temporanea e manifestazione compresa un'area di 100 metri dallo stesso;

1.11 limiti della deroga: sono i valori acustici massimi consentiti alle manifestazioni presso i recettori presenti nell'area di deroga autorizzata. I limiti devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale;

1.12 limiti di durata: è il numero di giorni massimo consentito nell'anno nell'area di deroga per manifestazioni.

Art. 9

Indicazioni tecniche

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 e dal suo recepimento D.Lgs. n° 262 del 4/9/2002, come modificato dal D.M. 24 luglio 2006, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto.

2. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge quadro 447/95, gli avvisatori acustici nei cantieri potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

4. Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...).

5. I limiti della deroga sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti al rumore ovvero negli ambienti abitativi interni esposti al rumore.

Nel caso di attività svolte anche al chiuso il corrispondente limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore e strutturalmente collegato.

Il parametro di misura e di riferimento dei limiti di deroga è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati sono eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Per i cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.

Art. 10

Criteri generali

1. Lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, è consentito previo di rilascio di apposita autorizzazione nelle forme e nelle modalità previste nel presente regolamento.

2. Le attività temporanee e le manifestazioni che non impiegano macchinari o impianti rumorosi sono tenuti al rispetto di quanto disciplinato in materia disturbo da rumore nel Regolamento di Polizia Urbana e nel Regolamento d'Igiene e nelle norme del C.C..

3. Le attività temporanee e manifestazioni di cui al presente titolo che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, individuata specificatamente nel P.C.C.A., l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 10 del presente regolamento.

4. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che rispettano i limiti di zona del vigente P.C.C.A. con impiego di macchinari o impianti rumorosi, l'autorizzazione è rilasciata previa comunicazione resa con le forme e modalità previste nel presente regolamento

5. Nel caso che le attività temporanee e manifestazioni di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione stabiliti per la classe acustica di appartenenza del recettore interessato dalle emissioni sonore delle stesse, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga nelle forme e modalità previste nel presente regolamento.

6. le attività temporanee e le manifestazioni temporanee possono essere autorizzati in deroga, nel rispetto di specifiche condizioni disciplinate dal presente regolamento, e per cantieri edili, stradali o assimilabili e attività temporanee e manifestazioni anche in forma semplificata nelle forme e modalità del presente regolamento.

7. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree **destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto**, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga ordinarie, nell'area di deroga interessata, per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna, non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

1) trenta giorni all'anno in aree di classe V e VI;

2) venticinque giorni all'anno in aree di classe IV;

3) venti giorni all'anno in aree di classe III;

4) quindici giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'art 16 del regolamento regionale 2/2014 e successivi aggiornamenti.

Rientrano nel presente computo le manifestazioni organizzate da:

le Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed iscritte nell'apposito registro regionale istituito ai sensi dell'art. 4, legge regionale toscana n. 28/1993 e s.m.i;

- le Pro Loco iscritte nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 42/2000 e per le finalità di cui al comma 1 del suddetto articolo;

- le Cooperative sociali come definite all'art. 1 della legge 381/91 iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 87/97;

- le ONLUS, come definite all'art. 10 del D.Lgs 460/97;

- le Associazioni/Società sportive dilettantistiche in relazione ad attività ludico-motorie;

- le Associazioni di promozione sociale come definite dall'art. 2, comma 1, della legge 383/2000 ed iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 42/2002;

- le fondazioni di cui il Comune di Poggibonsi costituisca partner istituzionale;
- gli Enti pubblici;
che devono essere effettuate esclusivamente per le finalità proprie dei suddetti soggetti;

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni all'anno in aree di classe V e VI;
- 2) quindici giorni all'anno in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni all'anno in aree di classe III;
- 4) cinque giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter del Regolamento Regionale;

c) se al chiuso, cinque giorni all'anno da chiunque siano organizzate. Tale limite di durata si applica alle situazioni in cui il ricettore e la sorgente di rumore appartengono allo stesso edificio o ad edifici strutturalmente collegati.

8. Nel caso di cantieri edili, stradali o assimilabili con ubicazione in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, con possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga in forma semplificata nel rispetto dei seguenti casi:

a). orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi o impianti rumorosi, si svolge dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

- all'interno delle abitazioni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00;

b. limiti:

- 70 dB(A);

- 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;

nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.

c. durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi;

d. giorni di svolgimento dell'attività: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici che dovranno comunque essere previsti in specifiche autorizzazioni.

9. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 11, con ubicazione in aree di classe III, IV, V non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, possono essere rilasciate autorizzazioni in forma semplificata, nell'area interessata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.

b. limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;

- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

c. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;

- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.

d. durata: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V e VI, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso; concorrono al raggiungimento dei presenti limiti di durata anche le deroghe rilasciate in forma ordinaria nella medesima area oppure interessata dall'area di deroga autorizzata; per area di deroga nella forma semplificata si intende il sito ove si svolge l'evento; ai fini del conteggio dei giorni di eventi per la

verifica dei limiti di durata si fa riferimento alla classificazione del sito ove si svolge la manifestazione mentre per l'estensione dell'area di deroga si fa riferimento ad un'area di raggio di 100 metri dal sito;

10. I limiti di durata indicati al comma 7, 9, sono riferiti ai recettori presenti nell'area di deroga interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse

11. i limiti di durata complessivi, nelle zone di interessate da deroghe in forma ordinaria, sono comunque quelli previsti al precedente comma 7 e ad essi concorrono anche le autorizzazioni in deroga in forma semplificata;

12. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

13. Fermo restando la definizione di manifestazioni del presente Regolamento, per feste popolari, sagre, luna park o manifestazioni assimilabili che coinvolgono attività, impianti o macchinari rumorosi con diversi soggetti titolari, dovrà essere individuato un responsabile unico della manifestazione in relazione alle emissioni rumorose prodotte, nell'ambito dello svolgimento della stessa, dal complesso di tutte le attività.

14. L'autorizzazione in deroga ordinaria è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

15. Sono escluse dalle procedure del presente titolo e consentite anche in deroga ai valori limite acustici le seguenti attività temporanee nel rispetto di quanto previsto nel titolo IV del presente regolamento:

- a) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, purché di durata non superiore a cinque giorni;
- b) manutenzione aree verdi;
- c) pulizia delle aree pubbliche e raccolta rifiuti urbani;
- d) piccoli interventi, eseguiti in economia, per la manutenzione del patrimonio comunale;
- d) spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri;
- e) attività agricole e di silvicoltura, svolte con macchinari mobili;
- f) attività rumorose presso luoghi di culto;
- g) raccolta stagionale delle foglie caduche;
- h) altre attività occasionali (manifestazioni pirotecniche, marcia bande, sfilate su mezzi meccanici, processioni religiose, comizi, ecc.);
- i) attrezzature sonore per il controllo dell'avifauna;
- l) le attività sportive e/o ricreative;
- n) attività artistica di strada;
- o) manifestazioni particolari organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ("notte bianca" o "fine anno");
- p) carico e scarico merce;
- q) i luna park e circhi;
- r) manifestazioni per la valorizzazione di are storiche, culturali ed archeologiche svolte in aree di classe II individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
- s) cantieri per opere pubbliche.

16. Sul sito WEB comunale è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni in deroga rilasciate. Nell'elenco, oltre ai dati generali sull'attività e la sua durata, sono riportati i dettagli sulla sua localizzazione e i riferimenti della domanda e la data di acquisizione dell'autorizzazione in deroga.

17. Oltre alle limitazioni di cui agli articoli successivi, indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, dovrà essere evitato lo svolgimento di più di un'attività in deroga nello stesso giorno e nello stesso periodo diurno o notturno per ogni sito o per siti contigui (intendendo per contiguo una distanza tra siti inferiore a 100 metri).

art. 11

Disciplina delle aree di cui all'art. 4 della l.r. n. 89/1998.

1. L'area può essere utilizzata per le seguenti attività temporanee e manifestazioni e spettacoli:

- sagre;
- feste;
- concerti;
- spettacoli;
- feste popolari;
- manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive
- celebrazioni;
- luna park, circhi;

2. L'utilizzo dell'area da parte dell'attività e manifestazioni di cui al comma 1 che comportino l'uso di macchine o impianti rumorosi è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, con la limitazione di cui ai successivi commi.

3. L'utilizzo è consentito previa acquisizione dell'autorizzazione per attività rumorosa anche in deroga, ai sensi del presente titolo.

4. Le attività temporanee e manifestazioni, con utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, sono consentite nel rispetto del seguente orario:

- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 24.00 per una durata non superiore a 8 ore anche non consecutive al giorno.

6. Non è consentito lo svolgersi contemporaneo di più manifestazioni.

7. Internamente all'area è previsto un limite di emissione rumore di 85 dB(A); non è applicato il limite differenziale di immissione;

8. Potranno essere previsti programmi di monitoraggio acustico, da svolgersi a cura degli organizzatori, al fine verificare il rispetto dei limiti dichiarati;

9. Al fine di garantire il migliore controllo dei livelli acustici, il responsabile della manifestazione potrà mettere a disposizione degli utilizzatori idonei impianti di diffusione sonora, sui quali sono applicati sistemi automatici di limitazione delle emissioni acustiche. Gli impianti devono essere posizionati per diffondere il suono nell'area di utilizzo, cercando di creare un campo acustico omogeneo. L'impianto deve essere preventivamente tarato a carico del responsabile, all'inizio della manifestazione o dell'evento (e comunque, tutte le volte che si rende necessario), da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale in maniera da non superare, ai ricettori, i livelli

acustici assoluti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. In caso diverso il responsabile della manifestazione dovrà garantire che l'utilizzatore dell'area disponga di idonei impianti di diffusione sonora dotati di sistemi di taratura dell'emissione acustica. L'impianto dovrà essere preventivamente regolato sotto la sorveglianza del responsabile all'inizio dell'evento. I diffusori sonori dovranno essere posizionati in modo tale da non risultare orientati verso gli edifici di civile abitazione più esposti;

10. Nel caso di attività temporanee che rispettino i valori limite acustici nelle aree esterne, compreso il valore limite differenziale di immissione, non sono previsti limiti di durata

11. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga in forma semplificata delle attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nell'area è consentito nel rispetto, oltre che quelli generali dell'area, delle seguenti condizioni:

a. limiti:

- esternamente all'area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori sensibili presenti; si esclude l'applicazione del limite differenziale;

- internamente all'area: coincidono con quelli definiti nel precedente punto 7;

b. orario: si svolge nelle fasce di orario definite la precedente punto 4;

c. durata: 90 giorni all'anno e per un massimo di trenta giorni all'anno, anche non consecutivi, per singola attività temporanea o manifestazione.

12. In caso di particolari ed eccezionali spettacoli e manifestazioni, è fatta salva la facoltà di rilasciare eventuale autorizzazione in deroga ordinaria, con le procedure previste nel presente regolamento, ed in deroga parziale e totale alla disciplina del presente articolo;

13. Si applicano nell'area le norme previste nel titolo IV del presente Regolamento per le attività ivi specificate.

Art. 12

Autorizzazione attività rumorosa temporanea.

1. Le attività temporanee (escluse le attività temporanee previste nel titolo IV del presente regolamento) di cui al presente titolo per le quali si preveda il rispetto dei limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicate le stesse e circostanti, sono autorizzate previa di comunicazione sottoscritta dal responsabile dell'attività temporanea redatta secondo il Modello 6 in allegato 6 al presente regolamento corredato della documentazione ivi riportata. La comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea o manifestazione al SUAP. L'autorizzazione si intende concessa, senza rilascio di specifico atto autorizzatorio, se, entro 15 giorni dalla presentazione della comunicazione, il competente Ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazione o rigetto dell'istanza.

Art. 13

Rilascio autorizzazione in deroga ordinaria.

1. Il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare i valori limite stabiliti per la classe acustica della zona di appartenenza dovrà indirizzare all'Amministrazione Comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga ("Deroga ordinaria"), almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo il modello 7 in allegato 7. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato. La richiesta dovrà essere inviata al SUAP.

Il Comune, valutate positivamente le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere favorevole della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai valori limite acustici.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

3. Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree **destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto** l'autorizzazione è subordinata anche al rispetto dei limiti di durata previsti nel comma 7 dell'art. 10 del presente regolamento che si riportano di seguito per maggiore conoscenza:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

1) trenta giorni all'anno in aree di classe V e VI;

2) venticinque giorni all'anno in aree di classe IV;

3) venti giorni all'anno in aree di classe III;

4) quindici giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'art 16 del regolamento regionale 2/2014 e successivi aggiornamenti.

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

1) venti giorni all'anno in aree di classe V e VI;

2) quindici giorni all'anno in aree di classe IV;

3) dieci giorni all'anno in aree di classe III;

4) cinque giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter del Regolamento Regionale 2/2014 e successivi aggiornamenti;

c) se al chiuso, cinque giorni all'anno da chiunque siano organizzate. Tale limite di durata si applica alle situazioni in cui il ricettore e la sorgente di rumore appartengono allo stesso edificio o ad edifici strutturalmente collegati;

4. Resta salva la facoltà dei responsabili di cantieri e manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di durata previsti nel presente regolamento, di richiedere l'autorizzazione in deroga in forma semplificata con le modalità previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 14

Rilascio autorizzazione nelle aree destinate a spettacolo temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto.

1. Nel rispetto della disciplina dettata nell'art. 11 del presente regolamento e nel caso che l'attività rispetti esternamente all'area i limiti di emissione, immissione e differenziale previsti nel P.C.C.A., il legale rappresentante dell'attività temporanea o manifestazione dovrà presentare, almeno 15 giorni prima dell'inizio della stessa, comunicazione conforme all'allegato **Modello 8 in allegato 8** corredato della documentazione richiamata in detto modulo. La comunicazione dovrà essere inviata al SUAP.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 15 giorni dalla presentazione della comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

2. Nel caso che l'attività temporanea o manifestazione non rispetti esternamente i valori limite acustici previsti nell'area, nel rispetto della disciplina dell'art. 11 nonché della disciplina ivi prevista per il rilascio dell'autorizzazioni in deroga in forma semplificata, il legale rappresentante dell'attività temporanea o manifestazione dovrà presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio, comunicazione conforme all'allegato **Modello 9 in allegato 9** corredato della documentazione richiamata in detto modello. La comunicazione dovrà essere inviata al SUAP.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 15 giorni dalla presentazione della comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

3. La violazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga in forma semplificata e il mancato rispetto degli eventuali accorgimenti tecnici e procedurali contenuti nella documentazione presentata a corredo della comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione in deroga e la sospensione dell'attività temporanea o manifestazione.

4. Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso la manifestazione in quanto costituisce autorizzazione anche in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea.

Art. 15

Autorizzazione in Deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Il responsabile dell'attività temporanea o manifestazione, in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A. che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite calcolati col criterio differenziale, con ubicazione in aree di classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, potrà richiedere l'autorizzazione in deroga nella forma semplificata, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di durata che si riportano di seguito per opportuna conoscenza:

- condizioni:

a. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.

b. limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;

- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

c. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;

- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.

limiti di durata: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V e VI, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso; concorrono al raggiungimento dei presenti limiti di durata anche le deroghe rilasciate in forma ordinaria nella medesima area;

d. il rispetto di quanto altro previsto nel precedente art. 10 - criteri generali;

e. per prossimità da scuole, ospedali, case di cura e di riposo si intende una distanza inferiore a 100 metri, ridotta a 50 metri in presenza di elementi di schermo acustico tra il sito dell'attività temporanea o manifestazione e le scuole, case di cura e di riposo. Nel caso delle scuole la distanza può essere inferiore purché sia svolta fuori dall'orario scolastico.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga nella forma semplificata, il responsabile dell'attività temporanea e manifestazione dovrà presentare, almeno 5 giorni prima dell'inizio, comunicazione conforme:

- per attività temporanea o manifestazioni di durata non superiore a tre giorni, all'allegato Modello 10 in allegato 10;
- per attività temporanea o manifestazioni di durata superiore a tre giorni sino a 30 giorni, all'allegato modello 11 in allegato 11.

la comunicazione dovrà essere inviata al SUAP.

5. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 5 giorni dalla presentazione della comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

6. Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso la manifestazione in quanto costituisce autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea.

art. 16

Attività temporanee o manifestazioni ricorrenti

1. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito (ovvero organizzate dal medesimo soggetto con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico), in assenza di criticità pregresse (assenza di esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati), il legale rappresentante può rinviare alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione comunale con l'eccezione dei seguenti casi nei quali la documentazione dovrà essere comunque presentata:

- sono passati più di 4 anni dall'ultima documentazione acustica presentata;
- nell'area sono presenti nuovi recettori sensibili.

2. La richiesta di autorizzazione in deroga per attività ricorrente andrà presentata in conformità al Modello 12 in allegato 12 e nei tempi previsti nel presente regolamento per il tipo di autorizzazione deroga richiesta. La richiesta dovrà essere inviata al SUAP.

3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

4. La procedura di cui al comma precedente non si applica in presenza di manifestazioni che facciano ricorso a gruppi musicali ed artisti diversi, salvo che non sia utilizzato lo stesso impianto di diffusione sonora, opportunamente tarato e dotato di limitatore, da utilizzare per tutti.

Art. 17

Pianificazione delle deroghe di tipo semplificato

1. Al fine di pianificare una razionale ed equa ripartizione delle deroghe di tipo semplificato, i gestori/organizzatori delle attività che intendano svolgere attività rumorosa temporanea autorizzata in forma semplificata, secondo le modalità di cui al presente titolo, nelle aree indicate nel successivo comma 2., dovranno presentare al Servizio Ambiente Comunale ed al SUAP un programma preliminare di massima entro il 1 marzo dell'anno corrente e un programma definitivo entro il 1 aprile dell'anno corrente. Non potrà essere accettato il programma definitivo in assenza del programma preliminare.

2. Nelle seguenti aree si applica la norma di cui al presente articolo:

- area centro storico;
- area via del Pollaiuolo.

Le aree potranno essere integrate e/o modificate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

3. Il programma preliminare, di cui al comma precedente, dovrà indicare almeno il numero di manifestazioni da svolgere nell'arco dell'anno (nel periodo compreso tra il 1 aprile dell'anno corrente ed il 31 marzo dell'anno successivo) e per le quali si intende richiedere la deroga; il programma definitivo deve contenere: le date di svolgimento e le tipologie delle manifestazioni che si intende svolgere.

4. Sulla scorta del programma preliminare, qualora le richieste superino il limite previsto dall'art. 10, comma 9., lettera d., per ciascun ambito di deroga, il Servizio Ambiente provvederà a comunicare a tutti i richiedenti che le richieste pervenute sono in numero superiore a quello consentito, al fine di permettere agli interessati di rivedere il numero di giorni nel successivo programma definitivo.

5. Nel caso in cui il numero totale di richieste in deroga semplificata, presentate con i programmi definitivi, superi il limite di cui all'art. 10, comma 9., lettera d., per ciascun ambito di deroga, il Servizio Ambiente provvederà a rimodulare le richieste pervenute, ripartendo proporzionalmente il numero di deroghe tra gli istanti, dandone comunicazione agli interessati.

6. A seguito della ripartizione di cui al comma precedente, i gestori/organizzatori delle manifestazioni interessati dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un nuovo programma definitivo nel quale siano indicate le date di svolgimento e le tipologie delle manifestazioni che si intende svolgere, limitatamente al numero di giorni di deroga assegnati.

7. Nel caso in cui il numero complessivo di richieste in deroga semplificata presentate con i programmi definitivi non raggiunga il limite di cui all'art 10, comma 9., lettera d., nell'ambiti di deroga acustica sarà possibile richiedere la deroga anche successivamente al termine di presentazione del programma definitivo di cui al comma 1, fino al raggiungimento del limite di cui al citato articolo 10, comma 9., lettera d.; in tal caso la concessione delle deroghe di tipo semplificato, sino al raggiungimento della quota annua massima prevista, verrà effettuata sulla base della data di arrivo delle richieste.

8. Nel caso in cui alla data del 1 aprile dell'anno corrente, a seguito dell'esame dei programmi definitivi di cui al comma 1 e dell'eventuale ripartizione di cui al comma 4, il numero di giorni di deroga semplificata richiesti raggiunga il limite di cui all'art. 10, comma 9., lettera d., coloro che al 1 aprile dell'anno corrente non abbiano presentato il programma definitivo non potranno ottenere autorizzazione in deroga semplificata.

9. Sarà possibile per ciascun gestore/organizzatore modificare le date di svolgimento delle manifestazioni, nell'ambito del numero assegnatogli, inoltrando apposita comunicazione al Servizio Ambiente, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione prevista nel programma o di quella sostitutiva.

Art. 18

Autorizzazione in deroga nella forma semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV, V e VI, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

1. Il responsabile di cantieri edili, stradali ed assimilabili che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite calcolati col criterio differenziale, con ubicazione in aree di classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di

riposo, può richiedere l'autorizzazione in deroga nella forma semplificata, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di durata che si riportano di seguito per opportuna conoscenza:

a) Condizioni:

- utilizzo di macchinari: in caso di attivazione di macchine e di impianti, di uso sia fissi che mobili, gli stessi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni e utilizzate in modo tale che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso;

- giorni e Orario dei lavori : l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, esclusivamente nei giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici di urgenza motivata.

- i limiti di rumorosità sono stabiliti in 70 dB(A).

- casi particolari: - il limite di rumorosità è di 65 dB(A), misurati all'interno delle abitazioni più prossime, nel caso delle ristrutturazioni interne di edifici esistenti;

b) per prossimità da scuole, ospedali, case di cura e di riposo si intende una distanza inferiore a 100 metri, ridotta a 50 metri in presenza di elementi di schermo acustico tra il sito dell'attività temporanea o manifestazione e le scuole, case di cura e di riposo. Nel caso delle scuole la distanza può essere inferiore purché sia svolta fuori dall'orario scolastico.

2. I cantieri che rispettano le condizioni sopra elencate potranno:

a) se l'attività rumorosa potenzialmente in grado di superare i limiti di zona ha durata inferiore o uguale a 5 giornate lavorative: presentare al Comune una Comunicazione come da modello 13 in allegato 13, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredato della documentazione richiamata in detto modello corredata della documentazione ivi prevista

b) se l'attività rumorosa potenzialmente in grado di superare i limiti di zona ha durata compresa fra 6 e 20 giornate lavorative: presentare al Comune una comunicazione come da modello 14 in allegato 14, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredato della documentazione richiamata in detto modello.

La comunicazione di cui al presente articolo dovrà essere inviata al SUAP.

3. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 10 giorni dalla presentazione della comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

4. Copia della comunicazione deve essere conservata presso il cantiere in quanto costituisce autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 19 Disposizioni generali

1. Le attività temporanee disciplinate dal presente titolo sono consentite e quindi autorizzate in deroga ai limiti acustici a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo nonché le specifiche condizioni ove previste, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica e presentino il carattere di temporaneità e/o mobilità e/o occasionalità nel sito di svolgimento.

2. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento

acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite dalla normativa nazionale.

Art. 20

Emergenze, appalti annuali per manutenzioni strade e dei sottoservizi

1. Ai cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee elettriche, condotte fognature, acqua potabile, gas, linee telefoniche, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) o in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio nonché gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, fino alla eliminazione dell'emergenza stessa.

2. Gli Enti preposti e/o le Società di gestione dei servizi di cui sopra possono intervenire in maniera diretta ovvero avvalersi di imprese appaltatrici mediante comunicazione al Comune, riportando l'indicazione dell'intervento e l'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 21

Manutenzione aree verdi

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione effettuate nelle aree verdi private è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc ...) in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:

- nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni;

3. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite dalla normativa nazionale.

Art. 22

Pulizia delle aree pubbliche e raccolta rifiuti urbani

1. Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree mercatali e delle aree interessate da manifestazioni è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00.

2. Le sotto indicate attività, in quanto previste dal Servizio Gestione rifiuti, condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico, sono consentite senza limiti di orario o giornata:

- attività di pulizia delle strade ed aree pubbliche (spazzamento meccanico e manuale, ...);

- lavaggio, pulizia delle strade e rimozione del guano;

- raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, svuotamento dei contenitori stradali, compattazione dei rifiuti, lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

3. L'attività di pulizia delle caditoie, della fognatura bianca o della fognatura mista o nera, da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico sono consentite senza limiti di orario o giornata.

4. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite dalla normativa nazionale.

Art. 23

Piccoli interventi manutenzione

1. Sono sempre consentiti i piccoli interventi che si concludano in un giorno, eseguiti, anche in economia, per la manutenzione del patrimonio comunale, i marciapiedi, le strade, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano.

2. Sono sempre consentiti i piccoli interventi effettuati da imprese private che si concludono in un giorno, per la manutenzione edile, degli impianti idraulici, elettrici, ecc. in abitazioni ed aree private purché nell'orario dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 nei giorni feriali;

Art. 24

Pulizia e spurgo fosse biologiche, latrine e pozzi neri

1. Le attività di pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, sono consentite ed autorizzate in deroga dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali. Sono fatti salvi gli interventi di emergenza nel restante periodo orario e settimanale.

2. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite dalla normativa nazionale.

Art. 25

Attività agricole e silvicoltura

1. Le attività agricole e di silvicoltura a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

2. È consentito l'uso di macchine operatrici nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alle Classi I e II, al fine di consentirne un'adeguata manutenzione, purché i macchinari utilizzati siano conformi alle normative

comunitarie in materia di emissione acustica ambientale recepite nella normativa nazionale e siano comunque adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

3. Sono soggetti ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97 tutti gli altri impianti fissi e le attività ordinarie a supporto dell'attività agricola o di silvicoltura quali, a titolo esemplificativo, l'irrigazione e i corrispondenti impianti, i gruppi elettrogeni, le pompe ecc.

Art. 26

Attività rumorose presso luoghi di culto

1. È sempre ammesso l'utilizzo di campane o orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma sono sempre consentite e sono escluse dalla disciplina del presente regolamento.

2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al titolo III del presente regolamento

Art. 27

Raccolta stagionale delle foglie caduche

1. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di gestione rifiuti, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

2. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali compreso il sabato nelle fasce orarie comprese dalle ore 06.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

3. L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

4. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite nella normativa nazionale.

Art. 28

Aree di cava

1. L'attività estrattiva di cava è una attività a carattere temporaneo e viene autorizzata in deroga ai valori limite vigenti nel PCCA..

2. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione all'esercizio nonché dai relativi atti progettuali e si considera come unica sorgente sonora

3. Al di fuori dell'area autorizzata può esservi comunque attività temporanea, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

4. Al di fuori del perimetro dell'area di cava in una fascia di 150 metri da detto perimetro (area di deroga) si applicano i seguenti limiti di immissione:

- periodo diurno: 70 dB(A);
- non si applica il limite differenziale di immissione;

5. Nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio l'attività estrattiva è autorizzata in deroga ai valori limiti acustici secondo quanto previsto nel presente articolo, sulla base di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la mitigazione del rumore previsti preliminarmente nella pronuncia V.I.A. o nella determinazione di esclusione alla procedura di V.I.A.

5. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade l'atto di autorizzazione in deroga.

Art. 29

Altre attività occasionali

1. Per attività a carattere occasionale devono intendersi le attività "una tantum", o le attività associate a manifestazioni pubbliche, che si esauriscono in un unico giorno, entro le ore 24:00 e l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi si svolge in un arco di tempo non superiore a 6 ore.

2. Le manifestazioni pirotecniche purché per un periodo massimo di 1,5 ore all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 24.00 ed inserite nell'ambito delle festività, civili e religiosi, di rilevanza pubblica sono consentite ed autorizzate in deroga. Per la notte di Capodanno l'effettuazione di manifestazioni pirotecniche è ammessa fino alle ore 01.00.

3. Sono da ritenersi autorizzate in deroga le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, carri carnevaleschi, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle ore 22:00.

4. Sono da ritenersi autorizzati in deroga nell'orario dalle ore 09:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle ore 24:00 le seguenti manifestazioni, con uso di impianti e macchinari rumorosi:

- le processioni religiose
- comizi e/o dibattiti politici e sindacali
- commemorazioni pubbliche
- manifestazioni di beneficenza per la raccolta fondi
- rievocazioni storiche

Art. 30

Attrezzature sonore per il controllo dell'avifauna

1. L'uso di cannoncini agricoli sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone a distanza superiore a 400 metri dalle abitazioni residenziali e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
- b) cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti
- c) fascia oraria: 7:30 – 13:00 e 15:00 – 19:30.

2. Rientrano nella presente casistica di controllo dell'avifauna i dissuasori acustici installati nelle aree urbane dall'Amministrazione Comunale per l'allontanamento degli storni o altri volatili nel rispetto della seguente fascia oraria: 16.30 – 22.00 e per non più di 1 ora al giorno e per cicli di massimo 5 giorni/settimanali per sito eventualmente intervallati da adeguati periodi secondo il comportamento dei volatili e la necessità di non introdurre elementi di assuefazione negli stessi.

art. 31

Attività sportive e ricreative all'aperto in impianti fissi

1. Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di tipo pubblico o privato che comportano emissioni rumorose non continue e di durata limitata derivanti da macchinari o impianti rumorosi (musica intervallo attività sportive, annunci, ecc.) sono consentite nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 23.00, avendo cura di limitare quanto possibile il disturbo presso i recettori più esposti.

Art. 32

Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili)

1. L'attività artistica di strada (cantanti, suonatori, giocolieri, e simili) deve essere svolta esclusivamente in forma itinerante, arrecando il minor disturbo possibile ai cittadini; non può essere esercitata per più di due ore consecutive nello stesso luogo, in eventuale successiva esibizione potrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente.
2. L'attività non dovrà comportare l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico, impianti di amplificazione acustica ed attrezzature tipiche dell'attività stessa.

Art. 33

Manifestazioni particolari

1. I festeggiamenti della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, la manifestazione denominata "Notte Bianca" per un massimo di due giorni all'anno, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, sono consentite tra le ore 20.00 e le ore 02.00 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- siano adottate tutte le precauzioni necessarie per limitare il disturbo;
- di avvisare con un congruo anticipo la popolazione interessata dall'attività rumorosa;
- la manifestazione concorre, nell'area interessata, ai limiti di durata della zona.

Art. 34

Scarico e scarico merci

1. Le attività di carico e scarico merci eseguite in modo saltuario sulla strada pubblica (una volta la settimana) sono consentite ed autorizzate in deroga solo nel periodo dalle 8:00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 22.00 e devono comunque essere svolte mantenendo spenti i mezzi di trasporto (qualora non lo vietino motivi di sicurezza o di deperimento materiali) e con modalità, durata e procedure improntate al massimo rispetto della quiete dei luoghi evitando schiamazzi e comportamenti rumorosi non necessari.

2. Tali attività, svolte in modo non saltuario, in area privata o pubblica devono essere considerate come sorgente di rumore specifica nell'ambito della documentazione previsionale di impatto acustico da produrre a cura dell'attività permanente ai sensi del titolo II del presente regolamento prima dell'avvio dell'attività.

Art. 35

Luna park e circhi

1. Luna park, circhi o similari, con macchinari o impianti rumorosi, sono ammessi presso il medesimo sito individuato dall'Amministrazione Comunale per una durata massima di 35 giorni consecutivi, purché l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, si svolga nei seguenti orari: dalle 09.30 alle 13.00 e dalle ore 14:30 alle ore 23:30

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica.

3. Nelle vicinanze di scuole o edifici religiosi le attrazioni devono funzionare senza emissione sonora da utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, durante l'orario di lezione o delle funzioni religiose.

Art. 36

Manifestazioni in aree con valenza storica, culturale, archeologico

1. In specifiche aree con valenza storica, culturale, archeologica, in classe I o II del PCCA, ed in cui lo svolgimento di manifestazioni ed attività temporanee, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, comporta la valorizzazione delle stesse, il responsabile della manifestazione potrà richiedere l'autorizzazione in deroga nella forma semplificata nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste nel titolo III del presente regolamento. Per i limiti di durata nel corso dell'anno si applicano i limiti di previsti per la classe II ed I pari rispettivamente a 15 giorni ed a 5 giorni.

2. Tali aree saranno individuate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 37

Opere pubbliche - cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Le attività svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili per la realizzazione di opere pubbliche, comprendendo in queste anche gli interventi di sostituzione ed estensione delle condotte fognarie e della rete idrica effettuate dal Gestore del servizio idrico integrato, sono sempre consentiti purché siano adottate le seguenti condizioni:

- a) in caso di attivazione di macchine e di impianti, di uso sia fissi che mobili, gli stessi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni e utilizzate in modo tale che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso;
- b) Giorni e Orario dei lavori : l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, esclusivamente nei giorni feriali; sono fatti salvi casi specifici per urgenza motivata autorizzati dal Dirigente competente;

- c) nello svolgimento di detta attività dovranno essere adottati comunque tutti gli interventi possibili per mitigare il rumore presso i recettori circostanti. Gli interventi adottati saranno comunicati al Comune di Poggibonsi prima dell'inizio dei lavori;

TITOLO V ALTRE ATTIVITA' PERMANENTI

Art. 38

Intrattenimenti musicali nei dehors

1. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e diffusione sonora entro i limiti di cui al DPCM 14/11/97 e della Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Poggibonsi, non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 22,00. Tali attività nei dehors non sono consentite nelle zone di classe I.
2. Qualora si intenda effettuare intrattenimenti musicali o diffusione sonora nei dehors, dovrà essere prodotta, assieme alla richiesta, la documentazione acustica come prevista nel titolo II o nel caso nel titolo III del presente regolamento.
3. Il mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari di cui ai commi 1 del presente articolo determina il decadimento e la revoca dell'eventuale concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 39

Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) è consentito, previa presentazione della documentazione acustica di cui al titolo II del presente regolamento.
2. Il funzionamento degli impianti di autolavaggio nell'ambito delle zone residenziali è consentito:
 - nei giorni feriali: nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00;
 - nei giorni festivi: nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 21:00.
3. Eventuali suddivisioni di orario differenti potranno essere concesse solo previa dimostrazione, mediante Documentazione Acustica, della compatibilità con i limiti normativi applicabili.
4. Gli autolavaggi self-service, di nuovo insediamento, dovranno essere collocati al di fuori delle zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico e comunque ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione e recettori sensibili.

Art. 40

Attività con funzionamento notturno

1. Le attività con funzionamento nel periodo notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 sono consentite, nel rispetto dei valori limite acustici, esclusivamente:
 - a) in zone industriali;
 - b) nelle zone residenziali qualora ammesse dagli strumenti urbanistici.
2. Eventuali deroghe alle limitazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, previa presentazione di idonea Documentazione Acustica.

Art. 41
Autofficine, carrozzerie.

1. Le autofficine e carrozzerie, qualora siano collocate in zone residenziali, o prossime a queste, dovranno svolgere la loro attività esclusivamente all'interno dei locali deputati; l'esecuzione delle attività che comportano emissioni rumorose dovrà avvenire con portoni e finestre chiusi.

Art. 42
Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico antifurto, installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il tempo di 15 minuti primi nel periodo di riferimento diurno o notturno.

2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

3. Gli impianti devono essere sottoposti a corretta manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali.

Art. 43
Controllo e prevenzione dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli.

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 447/95, al fine di controllo e prevenzione dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm. e in particolare dei suoi artt. 71, 72, 75, 79, 80, 155 e 156, esegue la verifica della compatibilità acustica derivante dall'attuazione di tutti i piani e gli atti, comprese le relative varianti, riguardanti la mobilità o la gestione e la pianificazione del territorio che influiscono sulla circolazione degli autoveicoli.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio delle infrastrutture viarie di competenza comunale, all'atto della definizione o predisposizione di capitolati, incarichi o progetti in genere relativi alla modifica, rigenerazione, manutenzione o nuova realizzazione di manti e altre strutture stradali dovrà essere richiesta l'adozione di soluzioni tecniche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili al momento con la finalità di garantire la minimizzazione dell'emissione sonora, tenuto conto anche delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

3. Le forniture e i materiali relativi alle opere di cui al comma precedente devono essere tali da assicurare la qualità degli interventi e la loro durata nel tempo, anche in termini di prestazioni anti-rumore.

Art. 44
Installazione di condizionatori a servizio di attività produttive, commerciali o professionali

1. Qualunque tipo di impianto fisso di condizionamento e climatizzazione e le relative unità esterne al servizio qualunque tipo di attività produttiva o commerciale, pubblico esercizio o attività esistente devono rispettare i limiti di emissione ed immissione previsti dalla classificazione acustica ed i limiti differenziali previsti dall'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Per l'installazione di tali impianti fissi di condizionamento e climatizzazione rientra negli obblighi di cui al titolo II del presente Regolamento ed è necessario presentare al Comune la documentazione acustica di cui allo stesso titolo II.

3. Tutte le unità esterne e interne dei condizionatori devono essere installate con idonei supporti antivibranti e con tutti gli accorgimenti tecnici in modo da ridurre il più possibile la trasmissione di vibrazioni alle strutture edilizie e la generazione di rumore per via solida.

4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e degli enti di controllo.

TITOLO VI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO AZIENDALE

Art. 45 Piani di risanamento acustico aziendale

1. I soggetti esercenti attività produttive, commerciali, di servizio, ricreative o sportive rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le singole zone con le quali è stato classificato acusticamente il territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito Piano di Risanamento Acustico aziendale (di seguito denominato PdRA), entro i termini e le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. 89/98 e dal Regolamento Regionale 2/2014.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione dello stesso. Casi particolari potranno essere autorizzati per periodi superiori anche con lavori da realizzare per stralci tramite specifico parere di Arpat.

3. Per la valutazione del PdRA il Comune acquisisce parere tecnico di Arpat imputando le spese istruttorie ed eventuali diritti a carico del Soggetto che ha presentato il piano.

TITOLO VII CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Attività di controllo.

1. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.

2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, che potranno presentare esposto anche utilizzando il modello 15 in allegato 15, dopo aver verificato la presenza del contenuto del documento di valutazione di impatto acustico ed il rispetto

delle condizioni, richiederà al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Per quanto concerne il controllo si applica la procedura descritta nell'Allegato 16 che potrà essere modificata dal Dirigente del settore in conseguenza dell'esperienza concretamente maturata nella gestione dei procedimenti.

5. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste per legge e riportate dal presente Regolamento nell'Allegato 17 e l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli successivi.

Art. 47

Provvedimenti per Attività rumorose permanenti

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 46, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali oltre alle sanzioni per la violazione.

I. Diffida

Il titolare dell'attività rumorosa sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e ad eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a trasmettere al Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire (entro i 60 giorni dalla notifica della diffida) con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- autocertificazione redatta dal titolare dell'attività di aver effettuato gli interventi necessari al rispetto dei limiti di legge o relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La diffida ha valore anche di avvio procedimento ordinativo.

II. Ordinanza Dirigenziale

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre all'ulteriore applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, può disporre, con apposita ordinanza, l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 48

Provvedimenti – Attività rumorose temporanee

1. Qualora per attività temporanee sia accertata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, provvederà ad emanare i seguenti provvedimenti:

1.1) Nel caso di attività temporanee per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga o per le quali tale autorizzazione sia stata negata, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'attività rumorosa fino all'ottenimento della autorizzazione in deroga.

1.2) Nel caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga, l'Amministrazione comunale potrà:

- a) diffidare il titolare dell'attività sanzionata dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti e condizioni previsti dalla deroga;
- b) nel caso in cui, dopo la diffida, i livelli di rumorosità siano ancora superiori, oltre al rinnovo della sanzione si procederà a revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A..

Art. 49

Ordinanza del Sindaco

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può disporre con propria ordinanza ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'eventuale inibitoria parziale o totale di determinate attività potenzialmente rumorose.

Art. 50

Istanze e segnalazioni di disturbo

1. Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati, devono rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico consegnando una nota sottoscritta avente tutti i contenuti nel modello 15 in allegato 15. A seguito di tali segnalazioni l'A.C. invierà comunicazione di avvio procedimento, richiedendo se necessario il supporto tecnico di Arpat e seguendo la procedura riportata in Allegato 16.

Art. 51

Norme finali, sanzioni, allegati

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme che contrastino con esso contenute in atti regolamentari del Comune.

2. Il Dirigente e l'Ufficio competente avranno cura di fornire agli uffici ed enti coinvolti, ai cittadini, alle imprese ed ai professionisti una indicazione operativa chiara di comportamento secondo i seguenti punti:

- a) principio di autocontrollo da parte dei soggetti che intendono svolgere attività potenzialmente rumorose;
- b) assicurare la controllabilità da parte dell'Amministrazione Comunale con l'ausilio di ARPAT ed AUSL;
- c) assicurare a tutti i cittadini che ritengono di essere danneggiati da inquinamento acustico la possibilità di accedere rapidamente agli atti amministrativi e di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi legittimi;
- d) garantire la massima semplificazione amministrativa e la minimizzazione dei tempi e dei costi del procedimento da parte della P.A. e dei soggetti che intendono svolgere attività potenzialmente rumorose.

3. Sarà cura del servizio competente assicurare che sul sito Internet comunale siano facilmente accessibili da tutti i cittadini le informazioni schematizzate sulla normativa nazionale, regionale e comunale sull'inquinamento acustico.
4. L'allegato 17 detta le sanzioni in materia acustica; esso costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento e può essere modificato con atto dirigenziale solo per le sanzioni dettate da norme nazionali e regionali al fine di adeguarlo ad esse. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La modifica degli altri allegati al presente regolamento è sempre possibile con atto dirigenziale se non in contrasto con le norme di legge e del regolamento stesso al fine di rendere più chiaro e semplificare i procedimenti.
6. Gli adeguamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative statali o regionali costituiscono aggiornamento del presente regolamento e sono inserite nel presente Regolamento con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/09/2004 n. 73 e successive modifiche

ALLEGATI

ALLEGATO A

CATEGORIE DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (Allegato B del DPR n. 227/2011)

1. *Attività alberghiera.*
2. *Attività agro-turistica.*
3. *Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).*
4. *Attività ricreative.*
5. *Attività turistica.*
6. *Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.*
7. *Attività culturale.*
8. *Attività operanti nel settore dello spettacolo.*
9. *Palestre.*
10. *Stabilimenti balneari.*
11. *Agenzie di viaggio.*
12. *Sale da gioco.*
13. *Attività di supporto alle imprese.*
14. *Call center.*
15. *Attività di intermediazione monetaria.*
16. *Attività di intermediazione finanziaria.*
17. *Attività di intermediazione Immobiliare.*
18. *Attività di intermediazione Assicurativa.*
19. *Attività di informatica – software.*
20. *Attività di informatica – house.*
21. *Attività di informatica – internet point.*
22. *Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).*
23. *Istituti di bellezza.*
24. *Estetica.*
25. *Centro massaggi e solarium.*
26. *Piercing e tatuaggi.*
27. *Laboratori veterinari.*
28. *Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.*
29. *Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.*
30. *Lavanderie e stirerie.*
31. *Attività di vendita al dettaglio di generi vari.*
32. *Laboratori artigianali per la produzione di dolci.*
33. *Laboratori artigianali per la produzione di gelati.*
34. *Laboratori artigianali per la produzione di pane.*
35. *Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.*
36. *Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari*
37. *Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.*
38. *Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.*
39. *Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
40. *Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
41. *Liuteria.*
42. *Laboratori di restauro artistico.*

43. *Riparazione di beni di consumo.*

44. *Ottici.*

45. *Fotografi.*

46. *Grafici.*

ALLEGATO B
AREA DESTINATA A MANIFESTAZIONI O SPETTACOLO A CARATTERE
TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO (area bianca)



Allegato 1

Modello 1

**RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, BAR, MENSE, ATTIVITÀ RICREATIVE,
AGROTURISTICHE, CULTURALI E DI SPETTACOLO, SALE DA GIOCO, PALESTRE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SULLA PREVISIONE DI
IMPATTO ACUSTICO**

AL COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della ditta/società denominata _____
con sede legale a _____ Via _____ n. _____
C.F./P. I.V.A. _____ tel. _____ Fax _____
email _____@_____ pec: _____@_____

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 5, della legge 26/10/95 n. 447, che l'insediamento
ubicato in _____
via/loc. (indicare gli estremi con precisione) _____, classe
PCCA _____

esercitante l'attività di _____
relativamente all'impianto di diffusione sonora ovvero allo svolgimento di manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali consistente in

relativamente ai seguenti periodi di esercizio dell'attività rumorosa (orari, giorni, ecc.)

- che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI;
- che l'attività produttiva cui la presente dichiarazione si riferisce rientra tra quelle elencate dall'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

si svolgerà nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, si dichiara inoltre che sono in atto le seguenti misure non strutturali di mitigazione per il rispetto dei suddetti limiti:

La presente dichiarazione è stata redatta sulla base della valutazione tecnica redatta, secondo i criteri previsti nel paragrafo A3 dell'allegato A della DGRT n. 857/2013, in data _____ dal tecnico competente in acustica _____ che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso dell'esercizio dell'attività,

In fede

Data _____

timbro e firma _____

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

ALLEGATO 2
MODELLO 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI RISPETTO DEI LIMITI
NORMATIVI DI ACUSTICA AMBIENTALE PER NUOVA ATTIVITÀ PERMANENTE**

AL COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della ditta/società denominata _____
con sede legale a _____ Via _____ n. _____
C.F./P. I.V.A. _____ tel. _____ Fax _____
email _____@_____ pec: _____@_____

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA CHE,

l'attività/infrastruttura/insediamento a carattere permanente denominata _____
ubicata in _____ via/piazza _____, n. _____,
classificata come area _____ nel PCCA;

si svolgerà nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, si dichiara inoltre che sono in atto le seguenti misure non tecniche o strutturali di mitigazione per il rispetto dei suddetti limiti:

La presente dichiarazione è stata redatta sulla base della valutazione tecnica redatta, secondo i criteri previsti nel paragrafo A3 dell'allegato A della DGRT n. 857/2013, in data _____ dal tecnico competente in acustica _____ che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso dell'esercizio dell'attività,

In fede

Data _____

timbro e firma _____
Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

ALLEGATO 3

Modello 3 RICHIESTA DI NULLA OSTA ACUSTICO

AL COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della _____ ditta/società _____ denominata _____
con sede legale a _____ Via _____ n. _____
C.F./P. I.V.A. _____ tel. _____ Fax _____
email _____ @ _____ pec:
_____ @ _____
esercente l'attività di _____
ubicata in _____ via/piazza _____
n. _____

Valutati i valori limite di emissione e di immissione di rumore in considerazione del livello residuo esistente e della zonizzazione acustica

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose il rilascio del NULLA OSTA ACUSTICO al fine di:

iniziare la nuova attività di _____;
trasferire l'attività da _____ a _____;
modificare l'attività svolta da _____
a _____;
ampliare l'attività svolta;
altro (*specificare*) _____.

Allega pertanto:

n. 2 copie della **documentazione di previsione di impatto acustico** (redatta da tecnico competente in acustica ambientale) secondo i criteri della deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 857/2013, in cui è riportata l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività;

DATA _____

timbro e firma del dichiarante

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI RISPETTO DEI LIMITI
NORMATIVI DI ACUSTICA AMBIENTALE PER MODIFICA O POTENZIAMENTO DI
ATTIVITÀ ESISTENTE O DI INSTALLAZIONE DI NUOVO MACCHINARIO,
IMPIANTO O APPARECCHIO RUMOROSO IN ATTIVITÀ ESISTENTE**

AL COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della ditta/società denominata _____
con sede legale a _____ Via _____ n. _____
C.F./P. I.V.A. _____ tel. _____ Fax _____
email _____@_____ pec: _____@_____

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false,
punte ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in
termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA CHE,

nell'ambito dello svolgimento dell'attività _____
ubicata in _____ via/piazza _____,
verrà eseguito il seguente intervento di modifica o potenziamento dell'attività (breve
descrizione):

verrà installato il seguente impianto, macchinario o apparecchio
rumoroso _____

Dopo la modifica/ potenziamento/ installazione, l'attività nel suo complesso continuerà a svolgersi
nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM
14/11/97. A tal fine, si dichiara inoltre che sono in atto le seguenti misure non strutturali o tecniche
di mitigazione per il rispetto dei suddetti limiti:

La presente dichiarazione è stata redatta sulla base della valutazione tecnica redatta, secondo i criteri previsti nel paragrafo A3 dell'allegato A della DGRT n. 857/2013, in data _____ dal tecnico competente in acustica _____ che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso dell'esercizio dell'attività,

In fede

Data _____

timbro e firma _____

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

Allegato 5

Modello 5

DICHIARAZIONE PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, telefono _____, email _____ PEC _____ Fax _____ in qualità di proponente del progetto sotto indicato;

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione _____ al n. _____, telefono _____, email _____ PEC _____ Fax _____

C.F./P.IVA _____ relativamente all'intervento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali in prossimità alle opere di cui all'articolo 8 comma 2 della L. 447/95
- altro _____

descrizione intervento _____

sito in via _____, n. civ. _____

ubicato nel PCCA alla classe _____

come di seguito identificato catastalmente

Catasto Terreni Foglio N. _____ Particella/e _____

Catasto Urbano Foglio N. _____ Particella/e Subalterno/i _____

I sottoscritti, in qualità rispettivamente di proponente dell'intervento e di tecnico competente in materia di acustica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARANO

che è stata redatta la valutazione previsionale di clima acustico dell'intervento, secondo i criteri indicati in allegato B della D.G.R.T. n. 853/2013, a cura del tecnico competente in acustica _____,

che dall'analisi effettuata risulta che:

Il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti sia differenziali e dei limiti di emissione.

E' previsto il possibile superamento dei limiti di immissione assoluti e/o differenziali e/o dei limiti di emissione presso uno o più ricettori e sono stati indicate le opere aggiuntive, gli accorgimenti progettuali e tecnici necessari per garantire il rispetto di tali limiti.

Si allega la documentazione previsionale di clima acustica dell'intervento.

Data _____

IL PROPONENTE

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

Il Tecnico competente in acustica

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

Allegato 6

Modello 6

COMUNICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della ditta/società/altro _____
con sede legale a _____ Via _____ n. _____
C.F./P. I.V.A. _____ tel. _____ Fax _____
email _____@_____ pec: _____@_____
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____
esercitante l'attività di _____

COMUNICA che

in Loc. _____ via _____ n° _____
area inserita in classe _____ del PCCA
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

relativamente ai seguenti periodi di esercizio dell'attività rumorosa (orari, giorni, ecc.)

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, a tal fine

DICHIARA

- che l'attività rumorosa temporanea si svolgerà nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97.
- che saranno in atto le seguenti misure non strutturali di mitigazione per il rispetto dei suddetti limiti:

La presente dichiarazione è stata redatta sulla base della valutazione tecnica redatta, secondo i criteri previsti nel paragrafo A3 dell'allegato A della DGRT n. 857/2013, in data _____ dal tecnico competente in acustica _____ che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso dell'esercizio dell'attività,

In fede

Data _____

timbro e firma _____

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

allegato 7

Modello 7

**Marca
da bollo**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
Residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____
in qualità di (barrare una delle caselle):
_ privato cittadino _ legale rappresentante _ referente associazione _ altro
dell'impresa/associazione/altro

_____ con legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____ / _____ in
Loc. _____ via _____ n° _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

- che la manifestazione è patrocinata dal Comune di Poggibonsi

si no

ALLEGA

la seguente relazione descrittiva, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale, che indica e contiene:

- a) l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento e di deroga interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

- c) per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- d) la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
- e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
- f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega:

- copia documenti di identità del richiedente e del Tecnico Competente in Acustica Ambientale
- **attestazione del versamento** all'Azienda Sanitaria USL 7 Siena (necessario al rilascio del parere obbligatorio da parte della ASL);

In fede

data _____

timbro e firma _____

ALLEGATO 8
MODELLO 8

COMUNICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE NELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLO TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI PCCA ESTERNAMENTE ALL'AREA.

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____,
residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
C.F./P.IVA _____ n. recapito telefonico _____
fax _____ cell. _____
in qualità di _____
dell'impresa/associazione/manifestazione _____
con sede legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

COMUNICA

che intende utilizzare l'area destinata a spettacolo temporaneo in _____
individuata dall'Amministrazione nel PCCA nei giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____
(ovvero) vedi calendario allegato
per svolgere la seguente manifestazione o spettacolo a carattere
temporaneo: _____

per giorni effettivi di attività rumorosa _____

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- che la manifestazione rispetterà la disciplina ed i limiti acustici interni all'area previsti nell'art 10 del Regolamento di disciplina delle attività rumorosa;
- che si svolgerà nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97, nelle zone esterne all'area.

A tal fine, si dichiara inoltre che sono in atto le seguenti misure non strutturali di mitigazione per il rispetto dei suddetti limiti:

La presente dichiarazione è stata redatta sulla base della valutazione tecnica redatta, secondo i criteri previsti nel paragrafo A3 dell'allegato A della DGRT n. 857/2013, in data _____ dal tecnico competente in acustica _____ che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso dell'esercizio dell'attività,

In fede

data _____

firma _____
Allegare un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 9
MODELLO 9

**COMUNICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA
DI MANIFESTAZIONI NELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI TEMPORANEI**

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____,
residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
C.F./P.IVA _____ n. recapito telefonico _____ fax
_____ cell. _____
in _____ qualità _____ di _____
dell'impresa/associazione/manifestazione _____
con sede legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

COMUNICA

che intende utilizzare l'area destinata a spettacolo temporaneo in loc. _____
individuata dall'Amministrazione nel PCCA nei giorni dal _____ al _____
_____ e negli _____ orari

(ovvero) vedi calendario allegato

per svolgere la seguente manifestazione o spettacolo a carattere
temporaneo: _____

DICHIARA

che la manifestazione sarà effettuata nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 10 del
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose e nel rispetto delle condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione in deroga semplificata.

Essendo la durata della manifestazione superiore ad un giorno si allega una relazione, a firma di
tecnico competente in acustica, che:

1. attesti il rispetto dei valori limite per la deroga semplificata e delle fasce orarie stabilite nell'art.
10 nel regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
2. elenchi tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore.

In fede

data _____

firma _____
Allegare un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 10
Modello 10

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER AUTORIZZAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e non destinate a spettacolo temporaneo (Attività/Manifestazioni che rientrano nella deroga in forma semplificata – Durata fino a 3 giorni)

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
Residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____
n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____
in qualità di (barrare una delle caselle):
_ privato cittadino _ legale rappresentante _ referente associazione _ altro
dell'impresa/associazione/altro _____
con sede legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in Loc. _____ via _____ n° _____
in area classificata _____ nel PCCA
si svolgerà la manifestazione consistente in

nell'ambito della manifestazione/evento

DICHIARA

- che l'attività/manifestazione è ubicata in classe acustica III, IV o V secondo il vigente P.C.C.A. ed a una distanza da scuole, ospedali e case di cura:
 - superiore a 100 metri;
 - superiore a 50 metri in quanto sono presenti elementi di schermo acustico costituiti da _____
 - di _____ metri in quanto l'attività sarà svolta fuori dell'orario scolastico;
- che la manifestazione è patrocinata dal Comune di Poggibonsi si no

- di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. In particolare:

a. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.

b. limiti di emissione da rispettare:

in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro; misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti;

- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, misurati negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

c. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;

- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.

- che durata dell'evento rumoroso non è superiore a 3 giorni

- che il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica è al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 150 mt);

- che sono adottate le seguenti misure di mitigazione per ridurre il disturbo presso i recettori più esposti:

mantenimento dei seguenti volumi di impianti amplificazione:

- periodo diurno (10.00 – 22.00) regolazione _____ (indicare tacca, livello, numero, ecc.);

- periodo notturno (22.00 – 24.00) regolazione _____ (indicare tacca, livello, numero, ecc.);

uso non contemporaneo di macchinare e impianti rumorosi

altro _____

- che la manifestazione non concorre al superamento dei limiti di durata dell'area nel corso dell'anno corrente. In particolare: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso; concorrono al raggiungimento dei presenti limiti di durata anche le deroghe rilasciate in forma ordinaria nella medesima area.

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 11
Modello 11

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER AUTORIZZAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e non destinate a spettacolo temporaneo (Attività/Manifestazioni che rientrano nella deroga in forma semplificata – Durata superiore a tre giorni)

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
Residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____
n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____
in qualità di (barrare una delle caselle):
_ privato cittadino _ legale rappresentante _ referente associazione _ altro
dell'impresa/associazione/altro _____
con sede legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in Loc. _____ via _____ n° _____
in area classificata _____ nel PCCA
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

nell'ambito della manifestazione/evento

DICHIARA

- che l'attività/manifestazione è ubicata in classe acustica III, IV o V secondo il vigente P.C.C.A. ed a una distanza da scuole, ospedali e case di cura:
- superiore a 100 metri;
- superiore a 50 metri in quanto sono presenti elementi di schermo acustico costituiti da _____
- di _____ metri in quanto l'attività sarà svolta fuori dell'orario scolastico;

- di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. In particolare:

a. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.

b. limiti di emissione da rispettare:

in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro; misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti;

- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, misurati negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

c. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;

- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.

- che durata dell'evento rumoroso è di _____giorni.

- che il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica è al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 150 mt);

- che la manifestazione non concorre al superamento dei limiti di durata dell'area nel corso dell'anno corrente. In particolare: *nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso; concorrono al raggiungimento dei presenti limiti di durata anche le deroghe rilasciate in forma ordinaria nella medesima area.*

A TAL FINE ALLEGA

1. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata dal superamento dei limiti con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.

3. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti indicati nella presente comunicazione in prossimità dei recettori.

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 12
MODELLO 12

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA E MANIFESTAZIONE RICORRENTE

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____,
residente _____ in _____
_____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
C.F./P.IVA _____ n. recapito telefonico _____ fax _____
_____ cell. _____ in qualità di _____
_____ dell'impresa/associazione/manifestazi
one _____

_____ con sede legale nel Comune di _____
(____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____

PEC _____

consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

COMUNICA

nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____ in _____
via _____

_____ n. _____, effettuerà l'attività rumorosa/manifestazione a
carattere temporaneo consistente in:

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, con le modalità previste dall'articolo 47 del D.P.R. n° 445/2000,

DICHIARA

- che l'attività rumorosa/manifestazione sopra descritta si svolgerà con le stesse modalità di esercizio e con l'utilizzo degli stessi macchinari o impianti rumorosi di cui alla

comunicazione/richiesta per autorizzazione / in deroga ordinaria / in forma semplificata
trasmessa in data _____ con il prot. _____ in occasione
del/della _____ svolta nel periodo dal _____ al
_____ autorizzata con:

provvedimento prot. _____ del _____;

decorrenza termini senza rilievi,

- che non sono trascorsi 4 anni dalla presentazione della precedente documentazione acustica;

- che non sono presenti nuovi recettori sensibili nell'area ;

- che pertanto la stessa è da ritenersi valida anche per l'attività rumorosa di cui alla presente.

- che la manifestazione/attività temporanea è patrocinata dal Comune di Poggibonsi sì no

- che la manifestazione non concorre al superamento dei limiti di durata previsti nell'art. 7 o 9 del
Regolamento di disciplina delle attività rumorose;

In fede

data _____

timbro e firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 13
Modello 13

COMUNICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI – (cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; Durata del cantiere: fino a 5 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi)

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
Residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____
n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____
in qualità di (barrare una delle caselle):
_ privato cittadino _ legale rappresentante _ altro dell'impresa//altro

_____ con sede legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in Loc. _____ via _____ n° _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ nell'ambito del cantiere generalizzato (riportare i riferimenti ai titoli edilizi o a comunicazioni di attività edilizia libera) _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

DICHIARA

- che il cantiere è ubicato in classe acustica III, IV o V secondo il vigente P.C.C.A. ed a una distanza da scuole, ospedali e case di cura:
- superiore a 100 metri;
- superiore a 50 metri in quanto sono presenti elementi di schermo acustico costituiti da _____
- di _____ metri in quanto l'attività sarà svolta fuori dell'orario scolastico;
- che verrà svolto nelle giornate feriali;

- che la durata dei giorni di potenziale superamento dei limiti acustici del cantiere non è superiore a 5 giorni lavorativi;
- che l'attivazione dei macchinari rumorosi verrà effettuata dalle ore 08:00 alle 13 e dalle 14.00 alle ore 19:00;
- • rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB Leq(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne);
- che le macchine in uso operano in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 14
Modello 14

COMUNICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI – (cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; Durata del cantiere: da 6 e fino a 20 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi)

AL COMUNE di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
Residente in _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____
n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____
in qualità di (barrare una delle caselle):
_ privato cittadino _ legale rappresentante _ altro dell'impresa//altro

_____ con sede legale nel Comune di _____ (____)
Via/P.zza _____ n° _____
e-mail _____ PEC _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in Loc. _____ via _____ n° _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ nell'ambito del cantiere generalizzato (riportare i riferimenti ai titoli edilizi o a comunicazioni di attività edilizia libera) _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

DICHIARA

- che il cantiere è ubicato in classe acustica III, IV o V secondo il vigente P.C.C.A. ed a una distanza da scuole, ospedali e case di cura:
 - superiore a 100 metri;
 - superiore a 50 metri in quanto sono presenti elementi di schermo acustico costituiti da _____
 - di _____ metri in quanto l'attività sarà svolta fuori dell'orario scolastico;

- che il cantiere è ubicato in classe acustica III, IV o V secondo il vigente P.C.C.A. e verrà svolto nelle giornate feriali;
- che la durata dei giorni di potenziale superamento dei limiti acustici del cantiere è di _____ giorni lavorativi;
- che l'attivazione dei macchinari rumorosi verrà effettuata dalle ore 08:00 alle 13 e dalle 14.00 alle ore 19:00;
- • rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB Leq(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne).

Al fine della presente comunicazione ALLEGA

1. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
2. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
4. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

in data _____

timbro e firma

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

ESPOSTO E SEGNALAZIONE PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Poggibonsi

Il/la sottoscritto/a nato/a a
..... il/...../....., residente
a.....in Via/Piazza..... n.
..... n. telefono
pecemail
.....

SEGNALA UN PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presunto inquinamento acustico è generato da:

1. Infrastruttura di trasporto:

Denominazione dell'infrastruttura

Tipologia della sorgente

Localizzazione dell'edificio/edifici disturbati

Distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Preciso che il disturbo si verifica:

[] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00)

[] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)

[] Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore _____ alle ore _____

2. Attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto):

Denominazione dell'attività o delle attività disturbati

Tipologia dell'attività o delle attività

Localizzazione dell'edificio/edifici disturbati

Distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Tipologia del rumore percepito

Preciso che il disturbo si verifica:

in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00)

in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore

Il disturbo sembra generato da:

macchinari dell'attività

modalità di svolgimento dell'attività

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.)

3. Attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che impiegano macchinari rumorosi:

Denominazione dell'attività o delle attività disturbanti

Tipologia dell'attività o delle attività

Localizzazione dell'edificio/edifici disturbati

Distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Tipologia del rumore percepito

Preciso che il disturbo si verifica:

in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00)

in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore

Il disturbo sembra generato da:

macchinari dell'attività

modalità di svolgimento dell'attività

clienti, avventori o altre persone presenti

dal traffico indotto dalla manifestazione, cantiere ecc.

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.)

ALLEGRO INOLTRE

Data/...../.....

Firma leggibile

Allegare copia di un documento d'identità

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALL'ACCESSO ALLA PROPRIA ABITAZIONE

In base a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, sono informato circa il trattamento dei miei dati personali ed in particolare che:

a) la finalità del trattamento è connessa e strumentale al procedimento amministrativo attinente il presente esposto, inteso ad accertare e risolvere l'effettivo inquinamento acustico, come definito dalle normative vigenti in materia, i dati saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo al procedimento amministrativo di cui sopra;

c) i dati raccolti verranno comunicati unicamente:

- alla parte disturbante - e ai tecnici da questa designati – al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e/o per la predisposizione di un piano di bonifica acustica;
- all’A.R.P.A. Toscana, che provvederà ad effettuare verifiche fonometriche quando la parte disturbante non abbia provveduto in tal senso, o in caso di mancata risoluzione del problema;
d) il titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi, il Responsabile è il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica
e) potranno essere esercitati i diritti di accesso ai propri dati, di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
Acconsento altresì l’accesso alla mia abitazione ai tecnici della parte disturbante e ai tecnici di ARPA Toscana, per effettuare i rilievi di cui sopra.
Sono consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione non consentirà l’avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e che in caso di successivo rifiuto all’accesso alla mia abitazione il procedimento eventualmente avviato verrà archiviato.

Data/...../.....

Firma leggibile

Allegare copia di un documento d’identità

PROCEDURA PER IL CONTROLLO EX POST DELLE EMISSIONI ED IMMISSIONI ACUSTICHE

Premessa

Il procedimento di seguito riportato, intende definire le modalità per la gestione degli esposti/segnalazioni presentate da cittadini a causa di presunti fenomeni di inquinamento acustico. Obiettivo di tale procedura è ristabilire la situazione di conformità delle emissioni rumorose entro i limiti fissati dalla legislazione in materia.

1. Presentazione della segnalazione/esposto

Per segnalare presunti fenomeni di inquinamento acustico è necessario presentare il modello riportato in **Allegato 15** debitamente compilato in ogni sua parte. L'esponente dovrà rendersi disponibile a collaborare con i soggetti istituzionali interessati nella gestione della segnalazione/esposto, anche permettendo l'accesso a luoghi di proprietà/possesso presso i quali potranno essere svolte campagne di misura.

2. Valutazione preventiva dell'esposto

l'Ufficio Ambiente del Comune, in base alla segnalazione di cui al punto 1, può chiedere un controllo preventivo alla Polizia locale mediante sopralluogo sull'area oggetto del problema, al fine di confermare la segnalazione ricevuta e di acquisire ogni altro elemento utile per i successivi atti del procedimento.

Tale fase risulta particolarmente opportuna nelle ipotesi in cui l'esposto venga presentato da un solo cittadino, al fine di verificare se, oltre al cittadino che presenta l'esposto, esistano altri cittadini o gruppi di persone che, potenzialmente o effettivamente, siano disturbati dalle emissioni rumorose. Qualora dal sopralluogo della Polizia emerga che il disturbo interessa esclusivamente una singola persona, l'Ufficio istruttore procede alla verifica della documentazione esistente agli atti. In riferimento alla fonte di rumore, potrà consigliare al soggetto disturbato di ricorrere alla tutela di natura civilistica, di cui all'art. 844 cod. civ., che regola, tra le altre, le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.

Nel caso che la causa del disagio sia legata anche agli orari della sorgente rumorosa, ed in particolare dall'eventuale mancato rispetto di questi da parte delle manifestazioni temporanea, viene chiesta apposita attività di controllo alla Polizia Municipale. L'intervento di questa, può costituire un deterrente importante per comportamenti scorretti altrimenti difficilmente arginabili, ad esempio gli schiamazzi al di fuori dei locali, che possono costituire violazioni alle norme vigenti (disturbo della quiete pubblica), ma per i quali non è necessario effettuare "misurazioni".

La Polizia Municipale provvederà ad informare l'Ufficio Ambiente circa l'esito delle attività svolte. Il citato Ufficio potrà procedere conducendo ulteriori valutazioni che tengano di conto dei seguenti aspetti:

- la "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc .);
- la vicinanza con la sorgente di rumore;
- il periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
- la numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente;

3. Avvio del procedimento di verifica dei livelli di rumorosità – Adeguamento volontario

Qualora l'intervento della Polizia Municipale non abbia prodotto gli esiti l'Ufficio competente, dopo aver controllato la presenza di documentazione idonea in materia di impatto acustico presentata dall'attività presumibilmente disturbante, avvia il procedimento nei confronti della stessa (di seguito, parte disturbante), invitandola a verificare, autonomamente, i livelli di rumorosità degli

impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissando il termine di quindici/trenta giorni per riferire in merito all'esito dei rilievi effettuati, con le seguenti modalità:

a) trasmettendo al Comune una relazione tecnica, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che attesti il rispetto di tutti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

ovvero,

b) depositando al Comune un piano di bonifica acustica, redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante le modalità operative e le opere atte ad eliminare la fonte del disturbo, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento.

Nel caso descritto dalla lettera b), la parte disturbante, entro il termine stabilito dal Comune, tenendo conto della tempistica d'intervento, dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

4. Richiesta di accertamenti fonometrici ad A.R.P.A.T.

nei casi in cui:

- l'intervento autonomo della parte disturbante non porti alla soluzione del problema (ad esempio, vengano presentati ulteriori esposti)

- il soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo non provveda all'adeguamento volontario di cui al punto 3) l'Ufficio competente chiederà ad A.R.P.A.T. l'esecuzione di accertamenti di competenza, trasmettendo tutta la documentazione inerente il caso in esame e le informazioni necessarie all'esecuzione degli eventuali rilievi strumentali. L'esito degli accertamenti A.R.P.A.T. sarà trasmesso al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

5. Proseguimento del procedimento da parte del Comune

Nel caso in cui le verifiche eseguite dall'A.R.P.A.T. accertino il rispetto dei limiti, l'Ufficio competente disporrà l'archiviazione del procedimento, informandone i terzi interessati. In caso contrario, ossia nell'ipotesi di superamento dei livelli rumorosità, lo stesso Ufficio, tenuto conto della causa dell'inquinamento acustico, e degli esiti dell'accertamento eseguito dall'A.R.P.A.T., mediante opportuni provvedimenti (diffida, ordinanza, ecc.), inibirà l'utilizzo della sorgente sonora fonte del disturbo, ovvero ne consentirà l'utilizzo temporaneo, fatto salvo l'obbligo di presentare entro 15 giorni un piano di bonifica teso ad individuare le modalità atte ad eliminare la fonte del disturbo, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con specifica indicazione della tempistica d'intervento.

Entro il termine stabilito, la parte disturbante dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con la quale si dichiara raggiunto il rispetto dei limiti di rumorosità.

QUADRO RIEPILOGATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. I titolari delle attività, per le quali sia accertato il superamento dei valori limite acustici vigenti fissanti dalla vigente normativa e dal PCCA, nell'esercizio e nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995).
2. La mancanza presentazione della documentazione acustica così come prevista nel titolo II del presente regolamento comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, l'inosservanza delle ordinanze sindacali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 € (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).
4. La mancanza di autorizzazione anche in deroga prescritta per le attività temporanee di cui al titolo III del presente regolamento, comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 20.000,00 (ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 89/1998); si applica inoltre quanto previsto nell'art. 17, comma 4 e 5 della L.R. n. 89/1998;
5. Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni necessarie per il conseguimento dell'autorizzazione anche in deroga nella forma semplificata o previste nell'atto di autorizzazione in deroga ordinaria di cui titolo III del presente regolamento comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 20.000,00 (ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 89/1998); si applica inoltre quanto previsto nell'art. 17, comma 4 e 5 della L.R. n. 89/1998;
6. L'inottemperanza alla diffida o all'ordinanza dirigenziale di cui titolo VII del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
7. Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento non espressamente richiamate ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).